



**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

**SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO,  
AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO**

## **Determinazione**

**Registro Generale**

**N. 621 del 24/11/2017**

Registro del Settore

N. 27 del 24/11/2017

**Oggetto: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2017**

## **Il responsabile del settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto**

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2018-2019;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.03.2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.09.2017, esecutiva, è stata approvata una Variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2018-2019;

Viste e richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno 2017 - Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21 Aprile 2016”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 20.10.2017, avente ad oggetto: “Art. 169 del d. lgs. 267/2000 - piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2017/2019. Approvazione”;
- la deliberazione G.C. n. 107 del 17/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale e' stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si e' provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell'Ente e all'individuazione delle materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- la deliberazione G.C. n. 141 del 29/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Misure per la trasparenza nella P.A. – art. 18 D.L. 83/2012, conv. nella L. 134/2012”;

Premesso che con decreto del Sindaco n° 15 del 21/08/2017, alla sottoscritta Monica Bonacchi, è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto, a decorrere dal 21/08/2017 sino al 31/08/2018;

PREMESSO che il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 22.1.2004, si articola in risorse:

a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004), le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate con riferimento all'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;

b) decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) le quali:

- presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto

prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999;

- devono essere previste a bilancio, debitamente motivate, formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Comunale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999 e per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;

PRECISATO che sia le risorse stabili che variabili, progressivamente, hanno subito degli incrementi dovuti alle seguenti norme contrattuali:

- dall'articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006;
- dall'articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008;
- dall'articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;

EVIDENZIATO che la quantificazione del fondo risorse decentrate, da formalizzare in apposito atto da redigersi prima dell'inizio delle trattative con la parte sindacale in quanto atto di natura meramente tecnica compete al Responsabile del Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto;

**VISTO** l'art.9, comma 2-bis, del D.L.78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. **A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo**”*.

**CONSIDERATO** che con la circolare n°20 dell'8.5.2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 20.7.2015, la Ragioneria Generale dello Stato ha impartito, a tutte le amministrazioni pubbliche, le istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge n°147/2013;

**RILEVATO** che, al fine di determinare correttamente l'importo del taglio da operare su detti fondi a decorrere dal 2015, nella predetta circolare n°20/2015 la RGS ha evidenziato che:

non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;

le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L.- n°78/2010 (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

le amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all'anno 2014 abbiano escluso talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la RIA dei cessati), l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dal 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014;

L'art. 1, comma 236 della L. 208/2015 testualmente dispone: “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della L. 07/08/2015, n. 124, [...] a decorrere dal 01/01/2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Visto

l'art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.

TENUTO CONTO inoltre :

- che rispetto alle risorse stabili, l’art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999 prevede che le stesse vengano integrate dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità ( R.I.A.) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio (quote calcolate con riferimento al periodo di permanenza in servizio nell’anno con l’integrazione a completamento dell’importo effettuata l’anno successivo);
- che la quantificazione effettuata dall’ufficio Personale delle quote sopra descritte è la seguente:  
Euro 635,31 per la R.I.A. del personale cessato nell’anno 2017 (quota di competenza)  
Euro 575,38 per la RIA del personale cessato nel 2016 (rateo 2017 non ancora recuperato)  
Euro 1.502,04 per il recupero del potenziale sul valore delle progressioni orizzontali maturate dal personale cessato nel 2017 (rateo di competenza dell’anno);  
Euro 323,09 per il recupero del potenziale sul valore delle progressioni orizzontali maturate dal personale cessato nel 2016 (rateo 2017 non ancora recuperato);

**PRESO ATTO** che:

- che dal Rendiconto 2016 risulta che il Comune di Pieve a Nievole ha rispettato l’obiettivo del patto di stabilità interno per l’esercizio 2016;
- che la spesa complessiva per il personale per l’esercizio 2017 risulta inferiore rispetto al triennio 2011/2013;
- che l’incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente per l’esercizio 2017 è inferiore al 50%;
- che le risorse di parte variabile e parte stabile per la costituzione del Fondo incentivante per il personale per l’anno 2017 rientrano nei limiti di spesa consentiti dalla normativa di riferimento;
- che i documenti programmatici per il triennio 2017/2019 saranno improntati al rispetto di tutti i vincoli in materia di spesa per il personale.

**ATTESO CHE**, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2017, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art.40- bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001;

**DATO ATTO** che nelle more della stipulazione del C.C.D.I. per l'anno 2017 continueranno ad applicarsi le regole indicate nel C.C.D.I. 2014, con conseguente liquidazione al personale dipendente dei compensi spettanti e previsti dall'art.17 del CCNL 1.4.1999 fatta eccezione per i compensi accessori per i quali viene demandata alla contrattazione decentrata integrativa la definizione dei criteri e delle modalità per la relativa erogazione, come le indennità per specifiche responsabilità, i compensi di produttività individuale e collettiva, nuove progressioni orizzontali, indennità di rischio;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 151 del 20/11/2017 con la quale l'Amministrazione comunale:

Formula le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'annualità economica 2017;

Dispone di quantificare per l'anno 2017 l'integrazione di cui all' art. 4, comma 3, lettera K, del CCNL 05.10.2001, per una somma pari a € 800,00, considerati i limiti imposti dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

Dispone che l'utilizzo di tali risorse sarà comunque subordinato alla verifica dei presupposti di legge al 31/12/2017;

**RICHIESTO** il parere del Revisore Unico dei Conti in ordine alla compatibilità dei costi inerenti la costituzione del Fondo oggetto del presente atto con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, parere da acquisire prima della sottoscrizione definitiva del CCDI 2017;

**QUANTIFICATO** l'ammontare delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al recupero dell'evasione ICI in € 800,00 che transiteranno nel Fondo 2017 per essere corrisposte ai dipendenti interessati ossia ai dipendenti dell' Ufficio Tributi ivi compreso il Funzionario d' Imposta e che, in base a quanto previsto dalla Delibera Corte dei Conti Sezioni riunite n. 51/2011, devono essere incluse nel campo di applicazione dell'art. 9, comma 2 bis precedentemente citato;

**RITENUTO** quindi di provvedere alla costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2017;

Visti e richiamati:

- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#) (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012;
- Il D.lgs. 30/03/2001, n. 165;
- La Legge di Stabilità del 11.12.2016 n. 232, pubblicata sulla G.U. del 21/12/2016 n. 297;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio on-line (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);

## DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che si intende qui richiamato e trascritto:

1) di approvare l’ allegato schema di relazione illustrativa e tecnica-finanziaria redatta secondo le indicazioni di cui alla Circolare MEF n. 25/2012, trasmessa al Revisore Unico dei Conti per la certificazione di competenza da acquisire prima della sottoscrizione definitiva del CCDI 2017;

2) Di approvare, in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e di quanto in premessa indicato, la costituzione del Fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per l’anno 2017 come di seguito indicato:

a) Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL (**risorse decentrate stabili**), **dall’art. 4 comma 1 del CCNL 9/5/2006 e dell’art. 8 comma 2 del CCNL 11/04/2008**, composte come sotto riportato:

### Tabella A

<b>RISORSE DECENTRATE 2017</b>			
PARTE FISSA			
Art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004			
Art. 14 c. 4 CCNL 01.04.99	Riduzione 3% straordinario anno 1999	Euro	<b>322,66</b>
Art. 15 c. 1 lett. a) CCNL 01.04.99	Fondi ex art. 31 comma 2 CCNL 06.07.95, lettere b, c, d, e	Euro	<b>62.621,93</b>
Art. 15 c. 1 lett. g) CCNL 01.04.99	Risorse destinate al pagamento del LED anno 1998	Euro	<b>17.039,91</b>
Art. 15 c. 1 lett. j) CCNL 01.04.99	0,52% monte salari 1997 (decorrenza 01.01.2000)	Euro	<b>6.440,58</b>
Art. 4 comma 1 CCNL 05.10.2001	1,1% monte salari 1999	Euro	<b>14.819,69</b>
Art. 4 comma 2 CCNL 05.10.2001	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam	Euro	<b>15.897,66</b>

Dichiarazioni congiunte n. 14 CCNL 2004 e n. 4 CCNL 2006	Incremento valori posizioni economiche rideterminate	Euro	<b>7.995,36</b>
Dichiarazioni congiunte n. 14 CCNL 2004 e n. 4 CCNL 2006	Onere a carico <b>Bilancio</b> progressioni economiche personale	Euro	<b>7.936,32</b>
Art. 32 comma 1 CCNL 22.01.2004	Integrazione risorse con decorrenza 2003 - 0,62% monte salari 2001	Euro	<b>8.365,73</b>
Art. 32 comma 2 CCNL 22.01.2004	Integrazione risorse con decorrenza 2003 - 0,50% monte salari 2001	Euro	<b>6.746,56</b>
Art. 4 comma 1 CCNL 09.05.2006	Integrazione risorse con decorrenza 2006 - 0,50% monte salari 2003	Euro	<b>4.486,55</b>
Riduzioni di cui alla Circolare MEF 12/2011	Riduzione proporzionale Fondo in base al personale cessato anno 2011	Euro	<b>2.865,90</b>
Riduzioni di cui alla Circolare MEF 12/2011	Riduzione proporzionale Fondo in base al personale cessato anno 2013	Euro	<b>1.451,70</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI</b>		Euro	<b>148.355,35</b>

b) risorse **aventi carattere di eventualità o di variabilità** derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3 dello stesso CCNL, così composte:

<b>RISORSE DECENTRATE 2017</b>			
<b>PARTE VARIABILE</b>			
<b>Art. 31 comma 3 CCNL 22.01.2004</b>			
Art. 15 comma 2 CCNL 01.04.99	0,62% monte salari 1997	Euro	<b>0,00</b>
Art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k)	Incentivi progettazione	Euro	<b>0,00</b>
Art. 4 comma 3 CCNL 2000-2001	Recupero evasione ICI	Euro	<b>800,00</b>
Art. 15 comma 1 lettera m) CCNL 01.04.99	Economie da anno 2016	Euro	<b>3.376,15</b>
Art. 17 comma 5 CCNL 01.04.99	Economie da anno 2016	Euro	<b>866,24</b>
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>		Euro	<b>5.042,39</b>

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017 € 140.419,03 (\*\*al netto delle risorse a carico del Bilancio per le progressioni economiche orizzontali)**

**TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2017 € 5.042,39 (\*\*al netto delle risorse a carico del Bilancio i compensi art. 17, comma 2, lett. g) – compensi correlati alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k))**

**3) di dare atto** che il Fondo risorse decentrate 2017 come definito con il presente provvedimento:

- consente di rispettare l'obbligo di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011/2013) in applicazione del DL 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11/08/2014 n. 114;
- consente di rispettare l'obbligo previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per il quale l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2016;

**4) di dare atto** che a carico delle risorse stabili sono finanziati istituti economici previsti dal CCNL, acquisiti stabilmente nel trattamento economico di ciascun dipendente o comunque finanziati annualmente con risorse della parte stabile:

- progressioni economiche orizzontali ( art. 5 CCNL 31/3/99);
- quota di finanziamento dell'indennità di comparto ( CCNL 22/1/2004 art. 33 – quota b);
- Indennità personale educativo Asilo Nido ( art. 31 c. 7 CCNL 14/9/2000 e art. 6 CCNL 14/9/2000);

**5) di evidenziare che**, per l'anno in corso la spesa per gli istituti contrattuali sopraelencati, quantificati in base alla dotazione organica, al personale in servizio e agli incarichi attribuiti, nonché a quanto stabilito nel CDI anno 2016, ammonta ad:

**€ 73.882,80** Progressioni economiche orizzontali + LED

**€ 22.725,18** Quota finanziamento indennità di comparto (quota b)

**€ 2.248,00** Indennità Educatrici Asilo Nido

**6) di quantificare l'importo delle risorse stabili non destinate in € 41.563,05;**

**7) di destinare ai compensi di cui all'art. 17 del CCNL 01/04/99, ovvero al raggiungimento degli specifici obiettivi del personale non titolare di posizione organizzativa, il residuo delle risorse stabili e variabili accertate a consuntivo dopo l'erogazione degli istituti individuati nel CCDI 2017 parte economica;**

**8) di dare atto che, in attesa di approvare il Regolamento di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, saranno accantonate le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche per l'anno 2017, il cui importo è stato quantificato dal Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con nota del 20/11/2017 in € 5.550,00;**

**8) di dare atto che la spesa di cui al prospetto che precede oltre irap e oneri a carico Ente, trova imputazione di bilancio corrente 2017, nei diversi capitoli della retribuzione del bilancio nel rispetto**



del principio dell'imputazione della spesa per centri di costo (Allegato C);

e) l'importo delle risorse relative al recupero evasione ICI., pari ad € 800,00 al lordo di oneri carico Ente e Irap, trova finanziamento all'Int. 1010401- Cap. 1193 " Spese per potenziamento Ufficio Tributi ai fini ICI";

9) di dare atto che ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, responsabile del procedimento è il Responsabile di settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto;

10) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;

Firmato digitalmente  
Il Responsabile del Settore Economico  
Finanziario Amministrativo e  
di Supporto

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA  
FINANZIARIA**

OGGETTO: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 621 DEL 24/11/2017 (REGISTRO GENERALE).

*Pieve a Nievole, 24/11/2017*

**Firmato digitalmente  
Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Monica Bonacchi**

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione n. 621 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 24/11/2017 al 09/12/2017 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 24/11/2017

**L'Addetto al Servizio**

Monica Bonacchi

---